

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

00198 ROMA - VIA G. ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/DBF

A) RISULTATI DELLE GARE:

Nazionale Femminile Serie B

Risultati gare del 10 Dicembre 2023 - 10^a Giornata Andata

BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.	FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	3 - 2
BRESCIA CALCIO FEMMINILE	ACF CALCIO F. AREZZO SRL	1 - 1
CHIEVO VERONA WOMEN FM	CESENA FC	2 - 2
GENOA CRICKET AND F.C.SPA	TERNANA WOMEN S.S.D. A R.	1 - 4
RAVENNA WOMEN FC SSD ARL	PARMA CALCIO 1913 S.R.L.	V.D.G.S.
RES WOMEN	WOMEN HELLAS VERONA	1 - 1
SAN MARINO ACADEMY	ACADEMY CALCIO PAVIA A RL	1 - 2
U.P. COMUNALE TAVAGNACCO	LAZIO WOMEN 2015 A R.L.	0 - 3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, assistito da Marco Figoli e dal rappresentante dell'A.I.A. Alfredo Di Bello, nella seduta del 12 dicembre 2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Nazionale Femminile Serie B

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 10 Dicembre 2023

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Gara **RAVENNA WOMEN FC SSD ARL - PARMA CALCIO 1913 S.R.L.**

Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che la società **RAVENNA WOMEN FC SSD ARL** (di seguito Ravenna) ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 239/A del 28 giugno 2023 (Regolamento Campionato Divisione Serie B Femminile) che alla

lettera B – punto 7 - “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici con i seguenti requisiti:

- a) che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi; ovvero
- b) nate dopo l’anno 2005 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

L’utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara.

Rilevato che dal referto di gara e dalla distinta ufficiale della società RAVENNA risultano schierate su un totale di numero sedici calciatrici solo undici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”. Risultando “non formate” le seguenti calciatrici: n. 6 Georgiou Tatiana e n. 23 Beto Da Silva Sofia;

rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, come stabilito nel predetto Regolamento C.U. n. 239/A del 28 giugno 2023, lettera B – punto 7, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, e che rileva anche l’indicazione di un numero di calciatrici “non formate” superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del 30/10/2020);

considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato **RAVENNA WOMEN FC SSD ARL - PARMA CALCIO 1913 S.R.L.** 0 - 1, pertanto la violazione, oltre prevedere la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, dovrà essere sanzionata con un’ammenda

delibera

di infliggere:

- a) Alla società **RAVENNA WOMEN FC SSD ARL** la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 in favore della società **PARMA CALCIO 1913 S.R.L.**;
- b) Alla società **RAVENNA WOMEN FC SSD ARL** l’ammenda di € 1.500,00;
- c) al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società **RAVENNA WOMEN FC SSD ARL**, Sig. James MILARDO, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 20 dicembre 2023.

Ammenda di € 150,00 **GENOA CRICKET AND F.C.SPA**

Per aver, in violazione dell'art. 66 NOIF, inserito nella distinta della squadra e in panchina due tesserati con la funzione di "Dirigente Accompagnatore".

A CARICO DELLE CALCIATRICI

ESPULSE

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

CAPUCCI LAURA (WOMEN HELLAS VERONA)

Per doppia ammonizione.

AMMONIZIONI

Terza Sanzione

FERIN CATERINA (PARMA CALCIO 1913 S.R.L.)

MENEGHINI SOFIA (WOMEN HELLAS VERONA)

MICCIARELLI NICOLE (CHIEVO VERONA WOMEN FM)

MORREALE MARTA (BRESCIA CALCIO FEMMINILE)

NICHELE ELENA (PARMA CALCIO 1913 S.R.L.)

PIZZOLATO MARTINA (CHIEVO VERONA WOMEN FM)

QUAZZICO FRANCESCA (TERNANA WOMEN S.S.D. A R.)

VIGLIUCCI CHIARA (TERNANA WOMEN S.S.D. A R.)

Seconda Sanzione

ARA CRISTIANA (FREEDOM FC S.S.D. A R.L.)

DAURIA FEDERICA (CESENA FC)

MASSIMI SARA (RES WOMEN)

Prima Sanzione

ASAMOAH JOYCE (ACADEMY CALCIO PAVIA A RL)

FERNANDEZ BETANCOU MARIA FERNANDA (GENOA CRICKET AND F.C.SPA)

MARENGONI ARIANNA (CHIEVO VERONA WOMEN FM)

MILAN GAIA (CESENA FC)

PARRA SALAS BEATRIZ (ACF CALCIO F. AREZZO SRL)

PLONER SZANDRA (ACF CALCIO F. AREZZO SRL)

VERRINO GIULIA (RES WOMEN)

IL GIUDICE SPORTIVO

Sergio Lauro

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

pec: cortesportiva.appello@pec.figc.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Roma il 12 Dicembre 2023

IL SEGRETARIO
Francesca Sanzone

LA PRESIDENTE
Laura Tinari